

LAVORI DI COSTRUZIONE
DELLA PRIMA SEZIONE DEL SECONDO LOTTO DELLE CASE
IMPIEGATI DELLO STATO
IN BRINDISI - RIONE PIETA'

Impresa Ingg. Provera Carrassi & C°
supplente Ing. Silvagni Emilio di Arturo

RELAZIONE RISERVATA SULLE DOMANDE
DI MAGGIORI COMPENSI AVANZATA DALL'IMPRESA

L'Impresa, tempestivamente, inserì nei registri di contabilità, e confermò quindi all'atto della firma del conto finale, le seguenti due riserve per maggiori compensi.

I. Riserva - "Essendo i piedritti delle finestre
"eseguiti con dimensioni superiori a quelle che
"comporta il prezzo del Capitolato, l'Impresa do-
"manda per ogni ml. di piedritto, il sovrapprezzo
"di L. 12,00 a ml. Risulta quindi un suo maggior
"credito, per ml. 169,55

L. 2.034,72

II. Riserva - "L'Impresa prega la Direzione dei
"Lavori di voler pagare per i tramezzi in mattoni
"dello spessore di cm. 10 il vuoto per il pieno,
"onde compensare con tale misurazione tutti i ma-
"gisteri inerenti alle mazzette, agli architravi

M. Casali

"agli archi di scarico ed all'incastro dei mattoni

"nelle murature di tufo. Pertanto, per ml. 210,06

"a L. 23,60 si ha un maggiore importo

L. 4.936,40

Quindi l'importo totale delle richieste

per maggiori compensi ascende a

L. 6.971,12

L'Impresa poi, in sede di collaudo, inviò al collaudatore in data 26 aprile 1933-XI. un promemoria contenente argomenti e deduzioni a conforto delle suddette richieste, e cioè:

1° riserva - riguardante la fornitura e posa in opera dei piedritti in pietra leccese di Cavallino.

a) che l'art. 130 dell'elenco prezzi del capitolato stabilisce per i piedritti una larghezza di cm. 20 ed un prezzo a ml.

b) che la larghezza dei piedritti eseguiti ha superato di molto lo spessore dei 20 cm. e in più casi è arrivata al doppio;

c) che essendo la pietra leccese fornita normalmente in conci di cm. 25 x 20, quando supera tali dimensioni i prezzi ~~si~~^{se} salgono al doppio od anche al triplo, specie le larghezze superano il metro.

d) che oltre il maggior costo occorre considerare il maggior lavoro e posa in opera;

e) che essendo la cubatura dei pezzi in opera, di circa 2/3 superiore a quella prevista in base all'art. 130 il prezzo richiesto di L. 12 al ml., corrisponde al prezzo di capitolato riportato all'effettiva dimensione dei pezzi.

f) Che sebbene nell'elenco prezzo è detto che la larghezza non debba essere inferiore ai 20 cm., si fa notare che fissata una larghezza minima questa all'atto esecutivo può variare di qualche centimetro in più, o di una quantità tale che non intacchi la rispondenza tra il prezzo di capitolato e l'opera eseguita, che dai disegni presi in visione prima dell'appalto appariva che la larghezza dei piedritti non era superiore ai cm. 20.

Il ~~riserva~~ riguardante il criterio di misurazione dei tramezzi in mattoni dello spessore di cm. 10.

a) che l'art. 23 comma c del Capitolato di appalto, che fissa le norme di misurazione, riguardo le murature misurate a mc., stabilisce la detrazione limitata al volume dato dalla luce viva dei vani che abbiano una superficie superiore ad un metro quadrato, e stabilisce anche che non debbano dedursi rientranze per sovrapposizioni di pietra speciale e di cemento armato per piedritti architravi cornici, scale, etc.

b) che in mancanza di norme per la misurazione dei tramezzi in mattoni che vengono pagati a mq., la Direzione dei lavori ha ritenuto di poter applicare anche per questi le stesse norme applicate per le murature che vengono pagate a metro cubo. Così facendo, essa ha detratto tutti i vani, di guisa che all'Impresa non è rimasto compenso alcuno per l'incastro di mattoni nei muri grossi, per gli architravi, gli archi di scarico di luce uguale al vano tramezzato, e per il considere-

vole sfraso di materiale per le rotture inerenti a murature di tale genere.

c) che per le considerazioni su esposte per i detti mezzi le norme di misurazione da applicarsi siano quelle che il citato art. 23 del capitolato stabilisce per le opere murarie che vengono pagate a superficie (come per esempio gli intonaci); e cioè la misura venga eseguita vuoto per pieno.

La Direzione dei Lavori nei registri di contabilità ed alla firma del conto finale respinse le suddette riserve con le seguenti dichiarazioni:

1° riserva - La richiesta è difforme alle condizioni contrattuali.

2° riserva - L'art. 23 del capitolato speciale dice chiaro che dai volumi delle murature bisogna detrarre i vuoti.

La stessa direzione dei lavori poi nella relazione riservata in data 20-3-33-XI, aggiunge le seguenti considerazioni.

1° riserva - a) Che l'art. 130 fissa solo che la larghezza dei piedritti ed architravi non debba essere inferiore a cm. 20, epperò in linea di diritto nulla compete all'Impresa per il fatto che alcuni piedritti delle finestre siano riusciti leggermente superiori alle dimensioni minime ammissibili.

b) Che le dimensioni dei piedritti costruiti rientrano

nell'ordine di grandezza che ordinariamente si assegna a tali strutture in relazione alla larghezza dei vani di luce, e che i piedritti hanno le dimensioni contenute nei grafici annessi al contratto, e che tenendo presente il prezzo applicato questo compensa equamente il lavoro eseguito.

2 riserva - b) Che l'art. 29 del Capitolato Generale prescrive che la quantità di lavoro eseguito deve essere determinato con misure geometriche escluso ogni altro metodo, salvo le condizioni stabilite nei capitolati speciali.

b) Che il Capitolato Speciale dell'opera eseguita, art. 23 lett. c) stabilisce che i lavori di muratura debbono essere computati per l'effettivo volume dei solidi geometrici che essi rappresentano, con detrazione dei volumi corrispondenti a vani di porte, finestre e finestrini, che abbiano una superficie viva maggiore di un metro quadrato, e che in detto articolo nessun accenno è fatto circa lo spessore delle murature.

c) Che per tanto per la misurazione delle murature bisogna riferirsi proprio all'art. 29 del Capitolato per il quale è inammissibile la valutazione vuoto per pieno, che l'impresa chiede in compenso dei magisteri occorsi per le mazzette, per gli architravi di porte e per le ammorsature eseguite per collegare le murature sottili a quelle di spessore.

H. L. Carlucci

d) Che tali magisteri ~~sono~~ insiti alla specie di lavoro da cui si tratta è rilevabile dai grafici annessi in contratto, epperò l'Impresa nell'assumere i lavori ne doveva aver presa esatta cognizione. Pertanto in linea di diritto la richiesta dell'Impresa si ritiene inammissibile.

e) Che pur tuttavia per quanto riguarda le piattabande, essendosi queste potute costruire anzichè in mattoni, con altro materiale, verso regolare pagamento. In linea di equità si può riconoscere l'onere sopportato per l'eseguimento di esse; come pure per ragioni di equità si potrebbe accordare all'impresa un compenso per il magistero degli stipiti. Assegnando a questi compensi il valore complessivo di L. 10 per ogni vano e cioè per 76 vani ricavati in muri sottili

L. 760,00

Prese in accurato esame le riserve, il sottoscritto collaudatore, tenendo presente quanto risulta dagli atti e quanto ha personalmente constatato, dichiara quanto appresso:

Riserva N° 1

L'art. 130 dell'elenco dei prezzi annesso al Capitolato di appalto dice:

"Piedritti ed architravi sagomati e bugnati, in pietra leccese di Cavallino, completamente rifiniti, della larghez-

za non inferiore a cm. 20 - lire diciotto al ml."

Da esso chiaramente si rileva che i piedritti non devono essere della larghezza minore di 20 centimetri ma che possono variare di spessore appunto per proporzionarlo alla larghezza della luce. Siccome i piedritti costruiti non eccedono le misure normali adottate per tal genere di lavori, non è giustificata la richiesta dell'Impresa, per cui si respinge la riserva.

Riserva 2 - La direzione dei lavori ha applicato, per la valutazione delle partite controversie, l'art. 29 del capitolato generale di appalto, e l'art. 23 comma c) del capitolato speciale.

L'art. 23 comma c) dice: "I lavori di muratura, verranno computati per lo effettivo volume dei solidi geometrici che si rappresentano, e le detrazioni dei vani di porte, finestre e finestrini saranno limitate al volume dato della luce viva, e non saranno detratti i volumi di vani di finestrini che abbiano una superficie viva minore di un metro quadrato, e le rientranze per sovrapposizione di pietra speciale, e di cemento armato per piedritti, architravi, cornici, scale, etc..."

elenco

e l'art. 105 dell'annesso al detto capitolato speciale dice: "art. 105 muratura retta o curva dello spessore di

cm. 10 in mattoni forati di cm. 20 x 10 x 10 e malta cementizia L. 23,50 al mq."

Ora si osserva che nell'art. 23 comma C si parla di muratura in genere senza specificare se questa fosse da eseguire in tufo od in mattoni, e che non si parla affatto di spessore lasciando il metodo di valutazione inalterato per qualsiasi spessore; epperò detto articolo è applicabile a tutte le murature siano esse di tufo che di mattoni e qualunque sia lo spessore loro assegnato.

Il non aver fatto nel capitolato menzione delle murature in mattoni a spessore sottile vuol proprio dire che esse devono essere misurate col metodo indicato dall'art. 23 e quindi nulla sarebbe dovuto all'Impresa di quanto richiede con la seconda riserva.

Senonchè, esaminando il lato equitativo della questione e tenendo in giusto conto che in molti casi, per la misurazione dei tramezzi sottili si segue appunto lo stesso sistema che abitualmente si segue per la valutazione degli intonaci, cioè misura vuoto per pieno, si ritiene equo accordare quanto la Direzione dei Lavori suggerisce per tener conto del magistero delle piattabande e per quello degli spigoli, però in una misura un po' maggiore, e cioè elevando il compenso da L. 10 indicato dalla direzione per

ogni vano a L. 14, e per i 76 vani

L. 1.064,--

Concludendo il sottoscritto collaudatore ritiene che, in linea transattiva, possa accordarsi all'impresa per le riserve formulate il maggiore compenso di L. 1.064,-- (lire millesessantaquattro).

Roma,

1933 - XI.

ing. Alberto Casale y Figueroa.